

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI**

Via Enrico Medi, 1
Caltanissetta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

DELIBERA N. 5

OGGETTO: ADESIONE COSTITUENTE FEDERAZIONE REGIONALE OMCEO SICILIA AI SENSI STATUTO QUADRO FNOMCEO (VEDI STATUTO ALLEGATO).

DATA 08.03.2023

L'anno duemilaventitré addì Otto del mese di Marzo alle ore 15,30 è stata convocata la seduta in videoconferenza ai sensi del DPCM vigente.

Si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

Componenti del Consiglio		Presenza
1) D'Ippolito dr. Giovanni	- Presidente	X
2) Paternò dr. Salvatore	- V.Presidente	X
3) Speciale dr. Valeria	- Segretario	X
4) Costa dr. Giuseppe	- Tesoriere	X
5) Alario dr. Giampaolo	- Componente	X
6) Bellavia dr. Alessandra	- Componente	X
7) Caci dr. Rosario	- Componente	X
8) Cirrone Cipolla dr. Alfonso	- Componente	X
9) Fulco dr. Giovanni	- Componente	
10) Leone dr. Roberto	- Componente	X
11) Pasqualetto dr. Salvatore	- Componente	X
12) Pirrello dr. Giuseppe	- Componente	
13) Saia dr. Michele	- Componente	X
14) Salamone dr. Pietro	- Componente	
15) Santamaria dr. Anna Maria	- Componente	X
16) Terravecchia dr. George	- Componente	
17) Vitellaro dr. Giuseppe	- Componente	
REVISORI senza diritto di voto		
Reas Maurizio	- Presidente	X
Rocca Rosa	- Componente	X
Sedita Enzo	- Componente	
Granito Carlo	- Supplente	

Assume la presidenza il dr. Giovanni D'Ippolito, esplica le funzioni di segretario la dr.ssa Valeria Speciale.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente Dott. Giovanni D'Ippolito propone al Consiglio l'adozione della seguente deliberazione avente per Oggetto: ADESIONE COSTITUENTE FEDERAZIONE REGIONALE OMCEO SICILIA AI SENSI STATUTO QUADRO FNOMCEO (VEDI STATUTO ALLEGATO).

VISTO l'art. 15 lett. b), del D.L.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233;

VISTO l'art. 35 del D.P.R. 5/4/1950, n. 221;

PRESO ATTO che lo Stato Italiano è attualmente retto sulla base di un ordinamento regionale che, soprattutto a livello di sanità, concede alla Regione potere legislativo primario;


CONSIDERATO che la legge istitutiva degli Ordini e delle FFOOMM emanata nel 1946 non prevede una struttura organizzativa regionale degli Ordini, il che rende carente la rappresentanza medica a livello regionale;

CONSIDERATA perciò la necessità che anche la rappresentanza ordinistica dei medici disponga di un idoneo strumento organizzativo a carattere regionale, allo scopo di poter validamente intrattenere rapporti tecnico-politico-amministrativi con l'organo regionale di governo;

VISTA la delibera del Comitato Centrale delle FFOOMM del 31/10/1976;

Tutto ciò premesso e considerate si propone al Consiglio di approvare l'adesione alla costituente Federazione Regionale OMCEO Sicilia ai sensi dello statuto quadro Fnomceo (Vedasi statuto in allegato).

Il Proponente
Dott. Giovanni D'Ippolito




IL CONSIGLIO

- Vista la proposta su esposta;
- Vista la documentazione a corredo della proposta;
- Udito il proponente in merito all'argomento oggetto della presente trattazione;
- Dopo aver discusso sull'argomento, non avendo registrato interventi;
- All'unanimità:


DELIBERA

Di aderire alla costituente Federazione Regionale OMCEO Sicilia ai sensi dello statuto quadro Fnomceo (Vedasi statuto in allegato).

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA SPEZIALE VALERIA




IL PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI D'IPPOLITO



**FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI**

STATUTO – QUADRO



Il Consiglio Nazionale delle FFOOMM, nella sua riunione del 1° Ottobre 1977,

VISTO l'art. 15 lett. b), del D.L.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233;

VISTO l'art. 35 del D.P.R. 5/4/1950, n. 221;

PRESO ATTO che lo Stato Italiano è attualmente retto sulla base di un ordinamento regionale che, soprattutto a livello di sanità, concede alla Regione potere legislativo primario;

CONSIDERATO che la legge istitutiva degli Ordini e delle FFOOMM emanata nel 1946 non prevede una struttura organizzativa regionale degli Ordini, il che rende carente la rappresentanza medica a livello regionale;

CONSIDERATA perciò la necessità che anche la rappresentanza ordinistica dei medici disponga di un idoneo strumento organizzativo a carattere regionale, allo scopo di poter validamente intrattenere rapporti tecnico-politico-amministrativi con l'organo regionale di governo;

VISTA la delibera del Comitato Centrale delle FFOOMM del 31/10/1976;

APPROVA

il seguente Statuto-Quadro per la costituzione delle Federazioni Regionali degli Ordini dei Medici.

TITOLO I – Delle Federazioni Regionali

ART. 1

Presso ogni Regione, comprese quelle a Statuto speciale, è costituita la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della quale fanno parte gli Ordini della Regione stessa.

La Federazione Regionale ha sede nella città presso la quale è posto l'Assessorato alla Sanità della Regione.

TITOLO II – Dei compiti delle Federazioni Regionali

ART. 2

Compiti della Federazione Regionale sono:

- a) vigilare, sul piano regionale, alla conservazione e difesa del decoro professionale e della indipendenza della professione;
- b) studiare i problemi professionali ed organizzativi, soprattutto riferiti alle esigenze ed alle caratteristiche della Regione, e proporre le soluzioni;
- c) promuovere e coordinare tutte le iniziative atte a favorire e sviluppare una efficace azione culturale medica e di aggiornamento sul piano regionale;

- d) sviluppare e mantenere, nel quadro delle linee generali della FFOOMM, rapporti con gli Organi politico-amministrativi della Regione preposti alla Sanità onde collaborare allo studio, alla elaborazione e alla attuazione di tutti quei provvedimenti che possano comunque avere interesse per la professione medica, per l'assistenza e per la sanità;
- e) designare i rappresentanti della Federazione Regionale presso Commissioni, Enti, Organizzazioni a carattere regionale;
- f) collaborare con la FFOOMM per l'espletamento dei compiti alla stessa devoluti, mantenendo all'uopo stretti rapporti con la Presidenza e con il Comitato Centrale di detto Organo;
- g) esaminare ogni e qualsiasi problema di interesse professionale, scientifico, assistenziale, previdenziale, fiscale ed organizzativo che ciascun ordine intende discutere, onde propugnare idonee azioni per le soluzioni auspiccate;
- h) coordinare e, per quanto possibile, uniformare le iniziative degli Ordini, sia nell'espletamento dei compiti ad essi conferiti dalla legge, sia per quanto concerne attività facoltative, quando sussista un comune interesse professionale o deontologico;
- i) promuovere intese tra gli Ordini dei Medici della Regione circa l'applicazione delle convenzioni regionali e circa convenzioni di carattere provinciale e regionale con Enti Locali, nel rispetto della legge istitutiva e delle disposizioni emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, promuovere analoghe intese circa la formulazione e l'applicazione di convenzioni con eventuali strutture regionali del S.S.N.;
- j) interporli, in funzione conciliativa, nel caso di contrasti tra Ordini della Regione, onde comporli nel quadro dei reciproci interessi e nella superiore visione della difesa della dignità e del decoro professionale.

TITOLO III – Degli Organi delle Federazioni Regionali

ART. 3

Gli Organi della Federazione Regionale sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 4

L'Assemblea Regionale è composta dai Consiglieri degli Ordini Provinciali i quali ne fanno parte di diritto dal momento della proclamazione della loro elezione nel Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale e sino alla scadenza del mandato.

I Componenti dell'Assemblea Regionale durano in carica per il triennio per il quale sono stati eletti presso il rispettivo Ordine Provinciale, salvo che il Consiglio Direttivo dell'Ordine stesso sia stato sciolto, a norma dell'art. 6 del D.L.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233, o sia stato rinnovato, a norma dell'art. 22 del D.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221.

In questo caso entrano a far parte dell'Assemblea Regionale i nuovi eletti.

ART. 5

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) stabilire direttive generali per lo svolgimento dei compiti devoluti alla Federazione Regionale, a norma dell'art. 2 del presente statuto-quadro;

- b) deliberare su qualsiasi argomento che, nei modi e nelle forme previsti dal presente statuto-quadro, sia sottoposto al suo esame.

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

ART. 6

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da:

- 7 Consiglieri se il numero degli Ordini della Regione non supera i 3;
- 9 Consiglieri se il numero degli Ordini della Regione non supera i 5;
- 15 Consiglieri se il numero degli Ordini della Regione è 6 o superiore.

Ogni triennio la Federazione Regionale indicherà a ciascun Ordine Provinciale il numero dei Consiglieri che il Consiglio dell'Ordine stesso dovrà designare quali rappresentanti dell'Ordine in seno alla Federazione Regionale.

L'Indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sottoelencati principi:

- a) ogni Ordine dovrà essere rappresentato almeno da un Consigliere; in questo caso sarà il Presidente dell'Ordine o un Consigliere suo delegato;
- b) ogni Ordine non potrà essere rappresentato nel Consiglio Direttivo della propria Federazione Regionale con più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo della Federazione stessa, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due soli Ordini Provinciali;
- c) il numero complessivo di medici iscritti agli Albi provinciali della Regione sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 9 o per 15, secondo quanto stabilito nel I comma del presente articolo;
- d) il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore del numero dei medici iscritti a ciascun Albo provinciale. L'ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che ciascun Ordine Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo Regionale;
- e) qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno assegnati agli Ordini con maggiori resti;
- f) i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo Regionale debbono comunque essere Consiglieri dei rispettivi Ordini Provinciali;
- g) per la Valle d'Aosta il Consiglio Direttivo della Federazione Regionale sarà composto dai Consiglieri dell'Ordine.

ART. 7

Compiti del Consiglio Direttivo Regionale sono:

- a) svolgere i compiti devoluti alla Federazione Regionale a norma dell'art. 2 del presente Statuto-Quadro, in stretta osservanza delle direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- b) provvedere all'amministrazione della Federazione Regionale, deliberandone le spese che saranno ripartite proporzionalmente fra gli Ordini della Regione.

ART. 8

Entro la prima decade del mese di Febbraio il nuovo Consiglio Direttivo Regionale si riunisce, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, a scrutinio segreto.

Per la elezione delle varie cariche è valida la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale.

Qualora dopo due scrutini non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due componenti il Consiglio Direttivo Regionale che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 9

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) rappresentare la Federazione Regionale sia nei rapporti interni con la vigente organizzazione professionale (FNOOMM, Ordini dei Medici, altre Federazioni Regionali degli Ordini dei Medici), sia nei rapporti esterni (Autorità pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali, Enti Mutualistici, Organizzazioni Sindacali, Organizzazioni culturali, ecc.);
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Regionale e l'Assemblea Regionale;
- c) provvedere all'esecuzione delle delibere;
- d) vigilare sul buon andamento della istituzione e promuovere iniziative atte all'attuazione dei fini statutari;
- e) redigerà la relazione morale;
- f) adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di emergenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo Regionale.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti ed in tutte le sue attribuzioni, dal Vice Presidente al quale, comunque, il Presidente può delegare – in via provvisoria o permanente – con propria delibera, parte delle mansioni e delle incombenze della Presidenza.

ART. 10

Il Segretario coadiuva il Presidente nel dirigere l'attività degli Uffici, sorvegliandone il regolare andamento di cui risponde nei confronti del Presidente stesso e del Consiglio Direttivo Regionale.

Disimpegna le funzioni di Segretario nelle adunanze dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo Regionale e cura la compilazione dei relativi verbali; assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni dei predetti organi e sovrintende al funzionamento dell'archivio.

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici e, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente del Consiglio Direttivo Regionale meno anziano di età, che non sia il Tesoriere.

ART. 11

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà della Federazione Regionale.

Tutte le somme disponibili devono essere depositate su di un conto corrente bancario presso un Istituto prescelto dal Consiglio Direttivo Regionale.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate della Federazione Regionale, paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal segretario; è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il Tesoriere sovrintende agli Uffici finanziari della Federazione Regionale; assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; dà al Presidente ed al Consiglio Direttivo Regionale ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo, predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e compila la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi ed un membro supplente.

Essi vengono sorteggiati tra i nominativi segnalati dagli Ordini della Regione, in numero di 1 per ogni Ordine, purché facenti parte del Collegio dei Revisori del Consiglio dell'Ordine (2 per ogni Ordine, qualora il numero degli Ordini della Regione sia inferiore a 4).

I componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, convocati dal Revisore più anziano di età entro 10 giorni dalla loro nomina, provvedono ad eleggersi il Presidente.

Il Presidente avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la Presidenza della Federazione Regionale e del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, viene sostituito dal Revisore più anziano di età.

ART. 13

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti controllare la regolarità dell'amministrazione finanziaria della Federazione Regionale, vigilare sulla tenuta della contabilità relativa, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Federazione Regionale.

Degli accertamenti effettuati fanno relazione in apposito libro dei verbali che viene custodito dal Tesoriere della Federazione Regionale e ne danno comunicazione al Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo per l'Assemblea Regionale apposita relazione

che deve essere sottoscritta da tutti i componenti ed esposta all'Assemblea nella sua ultima adunanza prima della scadenza del triennio, subito dopo quella del Tesoriere.

ART. 15

Eventuali modifiche al presente Statuto-Quadro potranno essere apportate dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, di un Ordine della Regione, o dell'Assemblea stessa, qualora particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, purché non venga alterato il carattere generale delle norme stesse e purché le innovazioni non comportino il capovolgimento dello spirito e della lettera dello Statuto-Quadro ufficiale.

Le eventuali modifiche proposte dovranno essere comunque ratificate dal Consiglio Nazionale della FNOOMM.